

Allegato C) alla Delibera di Giunta n. 44 del 4 aprile 2018



Bando 2018 per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna per l'adozione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme ISO 14001, ISO 13009, al Regolamento EMAS e SA8000, per la certificazione sociale Social Footprint Product Social Identity SFP, per l'effettuazione di studi LCA sui prodotti realizzati o commercializzati e l'ottenimento di marchi ambientali di prodotto Ecolabel, EPD Remade in Italy

**Articolo 1
Beneficiari**

La Camera di Commercio di Ravenna promuove, mediante la concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento, l'adozione da parte delle imprese della provincia di Ravenna, di sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto, secondo uno o più dei seguenti schemi certificativi:

- A) sistemi di gestione ambientale conformi alle norme UNI EN ISO 14001 e 13009 e al Regolamento "EMAS" (Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009);
- B) sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000" e certificazione sociale Social Footprint Product (SFP);
- C) marchi di qualità ecologica "ECOLABEL" (Regolamento C.E. n. 66/2010), EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia;
- D) effettuazione di analisi del ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzati con conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040;

Possono accedere ai benefici del presente regolamento le imprese con sede e/o unità locale operativa, destinataria dell'investimento, nel territorio della provincia di Ravenna, iscritte al registro imprese della CCIAA di Ravenna, di tutti i settori economici.

**Articolo 2
Normativa comunitaria di aiuti di stato: regime di erogazione dei contributi**

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre

esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti «de minimis» ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73.

I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi/aiuti pubblici di qualsiasi natura aventi oggetto le stesse spese.

Articolo 3 **Motivi di diniego del contributo**

Non hanno diritto al contributo:

- le imprese inattive e/o non iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di Ravenna;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
- le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- le imprese che per la stessa spesa ricevono un contributo da altri enti ed organismi pubblici.
- Sono inoltre escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135¹.

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio.

Articolo 4 **Tipologia delle azioni**

Sono ammesse al contributo le azioni volte all'ottenimento delle seguenti certificazioni/ marchi/ analisi del ciclo di vita:

A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:

- Conseguimento delle certificazioni ISO 14001 e ISO 13009 dell'impresa (o parte di essa, purché residente nel territorio provinciale) da parte di Enti Terzi accreditati o registrazione presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS, in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009.

B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE:

- Conseguimento della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000/2001, dello stato di applicant, rilasciato da ente di certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability International e della certificazione Social Footprint Product Social Identity SFP accreditato Certiquality, Burea Veritas e DNV-GL).

C) MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA

- Ottenimento del marchio di qualità ecologica ECOLABEL presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione ECOLABEL, in conformità al Regolamento C.E. n. 66/2010, del marchio EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) a seguito di **valutazione** da parte di un ente terzo accreditato, del marchio Remade in Italy accreditato da Accredia.

D) EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)

- Esecuzione di analisi del ciclo di vita (LCA) inerenti a prodotti realizzati o commercializzati con conseguente ottenimento della certificazione da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 14040.

nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 5 Spese ammissibili

Per gli interventi sopra citati, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, **con riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta; non saranno infatti ammesse spese connesse a rinnovi:**

- spese di formazione del personale;
- spese di consulenza;
- spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della concessione del marchio ecologico

Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (esempio: adeguamento alle normative sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, alla normative poste a tutela dell'ambiente, ecc.). La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture.

Le spese possono essere sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data di partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (farà fede per il calcolo la data della fattura di spesa).

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le consulenze esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra imprese ed il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata)/offerta/preventivo in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività di consulenza con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione di consulenza.

I contratti di consulenza non possono essere stipulati con i titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo dell'impresa partecipante, con i coniugi o i parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione dell'impresa partecipante. Non sarà ammessa la fatturazione di servizi e acquisti da imprese fra loro collegate o associate ai sensi dell'art.2359 del codice civile.

Articolo 6 Ammontare del contributo

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nella misura del **50% delle spese riconosciute come ammissibili** e regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 3.000 per ciascun beneficiario.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73.

I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi/aiuti pubblici di qualsiasi natura aventi oggetto le stesse spese.

Articolo 7

Esame delle domande ed ammissione al contributo

Per il presente bando il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico - Camera di Commercio di Ravenna, completata l'istruttoria formale delle domande pervenute, da parte del competente ufficio camerale Sportello nuove imprese e incentivi, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con opportuno atto dirigenziale, nei limiti delle somme impegnate dalla Giunta Camerale a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di comunicazione tramite PEC alle imprese beneficiarie e di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

In caso di esaurimento dei fondi, verrà data priorità alle imprese partecipanti al Laboratorio territoriale per la Responsabilità sociale d'Impresa 2017-2019 e/o al corso per sistemisti SA8000 promosso dalla Camera di Commercio di Ravenna e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, in seconda istanza a quelle in possesso del Rating di legalità (così come definito dal Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n.57) applicando, nel caso di fondi insufficienti a coprire tutte le richieste, una riduzione proporzionale del contributo a tutte le restanti istanze.

Articolo. 8

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, devono essere inviate, **esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.**

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma WebTelemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it/>) –Servizi e-gov - Contributi alle imprese.

Sul sito internet camerale www.ra.camcom.gov.it, alla voce Attività Promozionali – Contributi – Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

- 1) il modulo base telematico;
- a) i seguenti allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:
- b) la domanda redatta secondo il modello predisposto, pubblicato sul sito, regolarmente compilato;
- c) relazione/scheda progetto secondo il modello pubblicato al sito camerale;
- d) copia conforme del contratto/offerta/preventivo stipulato con il consulente con riferimento all'azione intrapresa,
- e) copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche.

Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura.
- copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento)

- copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto.
- il pagamento in contanti sarà ammesso unicamente entro un limite complessivo pari a 500 euro in questo caso è necessario presentare copia dello scontrino e della fattura da scontrino da cui sia possibile desumere chiaramente l'oggetto della spesa. Nel caso in cui i pagamenti avvengano con bancomat, carta prepagata e carta di credito sarà necessario inviare copia dell'estratto della movimentazione delle stesse e ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di intervento realizzata si dovrà inoltre allegare:

A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:

- copia della certificazione ISO 14001, ISO 13009, della registrazione EMAS rilasciata da un ente di certificazione accreditato

B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE:

- copia del certificato di conformità alla norma SA 8000, o dello stato di applicant, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dal SAI, o della certificazione Social Footprint Product Social Identity SFP accreditato Certiquality, Burea Veritas e DNV-G

C) MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA

- copia del contratto d'uso del Marchio ecologico rilasciato da parte di un ente terzo accreditato di cui all'art.4;

D) EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)

- copia della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma ISO 14040.

Articolo 9

Termini di presentazione delle domande

E' consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente regolamento da parte della medesima impresa.

Le domande di contributo devono essere inviate entro 45 gg. dall'emissione della certificazione/marchio. Il periodo di apertura del presente regolamento è dalle ore 9 del 2 maggio 2018 alle ore 12 del 14 febbraio 2019.

Per le certificazioni /marchi ottenuti nel periodo 1 gennaio - 2 maggio 2018 le domande potranno essere inviate entro le ore 12 del 15 giugno 2018.

Le domande incomplete, inviate al di fuori dei termini o che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta, saranno dichiarate inammissibili.

In fase di istruttoria, la Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti. In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine perentorio di **10 giorni (incluso festivi)** dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza presentata verrà considerata inammissibile.

Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

La mancata indicazione di un indirizzo PEC nel modulo di domanda inviato sarà motivo di rigetto dell'istanza.

Articolo 10 Revoca del Contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato con conseguente obbligo di restituzione alla Camera di Commercio di Ravenna delle somme eventualmente già percepite, nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1 del bando;
- mancata o difforme realizzazione del progetto d'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione e/o degli idonei giustificativi delle spese complessivamente sostenute entro i termini previsti, di cui al precedente art.9;
- al verificarsi di condizioni di cui all'art.3 del bando;
- verifica del cumulo di altri contributi pubblici ottenuti per le stesse spese presentate sul bando camerale;
- rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario.

Articolo 11 Controlli

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti d'impresa presentati e cofinanziati tramite contributo e la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta e in merito sarà inviata segnalazione alla Procura della Repubblica ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

Articolo 12 Regolamento generale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

Articolo 13 Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna, nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (T.U. sulla privacy).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Sportello genesi nuove imprese e incentivi

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481487- 479

E-mail: sportellogenesi@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it